

ALLEGATO 1

L.R. Lombardia 4 marzo 2019, n. 4

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre»

(B.U.R. Lombardia Supplemento 8/3/2019, n. 10)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 33/2009: abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre»)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- il Capo III (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) del Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è abrogato;
- dopo il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è inserito il seguente Titolo VI bis (Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre):

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
«TITOLO VI BIS NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE	
Art. 67 (Oggetto)	
1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.	
Art. 67 bis (Definizioni)	
1. Ai fini del presente titolo si intende per:	La Regione Lombardia aveva introdotto con proprio regolamento 6/2004 e s.m.i una elencazione sufficientemente esaustiva di definizioni utilizzate in sede regolamentare. Con la L.R. 4/2019 si interviene solo su talune di queste definizioni modificandole o integrandole, dando così un preciso e talvolta diverso significato a taluni termini impiegati nell'articolo di legge.
a) bara o cassa : cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del regolamento di polizia mortuaria</i>);	Si introduce il concetto di <i>“realizzazione nel rispetto delle norme di buona tecnica”</i> assieme al richiamo alle previsioni del D.P.R. 285/1990. Normalmente quando ci si riferisce all'utilizzo di <i>norme di buona tecnica</i> si intendono quelle previste in documenti tecnici emanati da Enti di normazione (internazionali (ISO), europei (EN), nazionali (UNI)). Per i feretri gli standard italiani di riferimento sono gli UNI 11519 e UNI 11520. Si ritiene però sia necessario richiamarli esplicitamente. Il richiamo nel testo al D.P.R. 285/1990, determina problemi applicativi che si ritiene debbano essere risolti per via regolamentare, difatti in talune parti il D.P.R. 285/1990 confligge con i contenuti dell'attuale Allegato 3 al Reg. reg. 6/2004 e anche delle UNI 11519 e UNI 11520 (in particolare lo spessore minimo del legno

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
	<p>utilizzato, ma non il residuo secco per la verniciatura fissato in 1 kg. per bara). Infine, la norma regionale è sicuramente soggetta – una volta che sia emanata – alla norma applicativa dell’articolo 8 della L. 130/2001.</p> <p>Per cui è opportuno attendere l’emanazione regolamentare lombarda per l’applicazione concreta.</p>
<p>b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;</p> <p>n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all’accertamento della morte;</p>	
<p>c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche</i>), deputata alle funzioni di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme; 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione; 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri; 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati; 5. svolgimento delle cerimonie funebri; 	<p>Non esistendo a livello nazionale la nozione di casa funeraria e non confliggendo con norma statale, essa è immediatamente applicativa. Deve inoltre essere letta in congiunzione con altre norme contenute nella L.R. 4/2019 (in particolare l’articolo 70-bis).</p> <p>Permangono i servizi mortuari delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui al D.P.R. 14/1/1997, essendo questo uno dei requisiti per il rilascio della autorizzazione ad operare, e per essere accreditati all’interno del SSN.</p> <p>I servizi mortuari di struttura sanitaria garantiscono le funzioni specifiche per loro previste, tra cui per uso e consuetudine, pure la ricomposizione e vestizione della salma, i trattamenti conservativi stabiliti dalla legge, la custodia e osservazione, la esposizione, le camere ardenti.</p> <p>In pratica l’intera gamma di servizi che svolgono le case funerarie. La differenza sta nel fatto che vi è l’obbligo di fornitura di tali servizi per i defunti all’interno di dette strutture sanitarie o quando esse svolgano servizi per conto dei comuni (ex articoli da 11 a 15 del D.P.R. 285/1990), cioè laddove vi sia il trasporto per motivi igienico sanitari da abitazione o per interesse di giustizia e a fini di autopsia/riscontro diagnostico.</p> <p>La L.R. 4/2019 ha attuato un circuito alternativo a quello pubblico (sanitario e/o comunale) per i servizi mortuari, a richiesta degli interessati.</p> <p>Cosicché, su richiesta di un avente diritto (in genere un familiare) che non intende avvalersi del Servizio mortuario pubblico è possibile il trasferimento da Servizio mortuario sanitario/deposito di osservazione (esclusi i casi in cui vi siano problematiche giudiziarie o igienico-sanitarie di un certo tipo) a casa funeraria. Visti quindi gli obblighi di collocazione esterna a cimiteri e strutture sanitarie, di fatto, la casa funeraria è la struttura alternativa – gestita da soggetti diversi da strutture sanitarie, cimiteri e crematori – in cui realizzare i servizi previsti in definizione.</p> <p>Infine, va rilevato che tra le attività ammesse nella casa funeraria non vi è la tanatoprassi. Si vedano anche la definizione alla lett. p), nonché art. 70-bis, comma 1, art. 74, comma 1, lett. e).</p>
<p>d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;</p>	<p>La mancanza di definizione di “resti mortali assimilabili ad ossa” non ne permette l’applicazione.</p> <p>Non sono definiti in L.R. 4/2019 i termini: <i>ossa</i>, resti mortali <i>assimilabili</i> ed <i>esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi</i>, quest’ultimo mutuato dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 254/03 “b) <i>resti mortali</i>: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.”</p> <p>Il legislatore nazionale aveva da tempo individuato una distinzione normativa tra “resti mortali” esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (cioè mummificazione, saponificazione, corificazione) e ossa in senso stretto.</p> <p>Si ritiene che si intenda, per collocazione sistematica di resti mortali assimilabili alle ossa.</p> <p>In Lombardia però la definizione di “resti mortali” è stata specificata al punto l) dell’articolo 2 della legge 4/2019 e differisce da quella emanata in ambito statale.</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
	<p>La definizione di “<i>resto mortale</i>” rappresentata al successivo punto l) <i>sembra fare riferimento ad un cadavere e non alle ossa di un cadavere.</i></p> <p><i>Con ciò si può interpretare, salvo che il regolamento regionale non specifichi diversamente, che in cassetta di resti ossei non possono collocarsi ossa e resti di ossa.</i></p> <p>Si rammenta il divieto di “<i>eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione</i>” di cui al primo comma dell’art. 87 del D.P.R. 285/90.</p>
<p>e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;</p>	
<p>f) centro servizi: impresa di cui all’articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all’articolo 74;</p>	<p>La definizione non fa che rimandare agli specifici articoli del testo legislativo.</p> <p>È esplicitamente esclusa, per definizione, la possibilità che a svolgere attività di centro servizi possa essere un soggetto che non abbia le caratteristiche d’impresa.</p> <p>Il Codice civile non contiene una definizione di impresa, ma contiene quella di <i>imprenditore</i>.</p> <p>L’art. 2082 cod.civ. così recita: <i>“... è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.</i></p> <p>In un’altra disposizione di cod.civ. si trova l’indicazione della tipologia delle attività che possono definirsi d’impresa: è l’art. 2195 cod.civ., che elenca semplicemente le seguenti categorie di attività soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese: quella industriale diretta alla produzione di beni e servizi; intermediaria alla circolazione dei beni; quella di trasporto per terra, acqua e aria; quella bancaria ed assicurativa; quelle ausiliarie alle precedenti.</p> <p>In linea generale si è in presenza di un’impresa quando questa rispecchia alcuni requisiti: professionalità: l’attività è svolta in modo stabile e non occasionale; economicità: l’attività è produttiva di ricchezza (o quanto meno volta ad essere economicamente autosufficiente); organizzazione: l’attività richiede il coordinamento dei fattori produttivi, capitale e lavoro, proprio ed altrui; scopo: l’attività ha quale fine quello della produzione e scambio di beni e servizi, ossia è destinata al mercato, con il fine del conseguimento di un profitto.</p>
<p>g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;</p>	<p>Il termine “<i>conservazione</i>” può prestarsi a qualche fraintendimento. Non è infatti chiaro se si tratta del mantenimento individuale delle urne, o se esso si riferisca al conferimento indistinto di ceneri che verrebbero conservate in un unico luogo.</p> <p>Nel primo caso sussiste un’interpretazione per cui nel cinerario comune possano anche essere conservate urne cinerarie, senza lo sversamento del loro contenuto, cosa porterebbe abbastanza celermente alla saturazione e confliggerebbe con la definizione di cinerario comune contenuta nella circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993 e nel comma 6 dell’art. 80 del D.P.R. 285/90 <i>“6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.”</i></p> <p>Non è altresì chiaro se il cinerario possa essere l’area cimiteriale “appositamente determinata” per la dispersione delle ceneri prevista dall’art. 3, comma 1, punto c) della legge 130/2001.</p> <p>Anche in questo caso è pertanto necessario il chiarimento regio-</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
	lamentare.
h) deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;	La camera mortuaria ex art. 64 D.P.R. 285/1990 già venne ride-nominata, per la sola Lombardia, in "deposito mortuario" con il Reg.reg. 6/2004. Viene confermata anche in legge tale ridenomi-nazione.
i) deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;	Si ritiene che l'espressione deposito di osservazione possa coinci-dere con altra usata nel D.P.R. 285/1990 di locale osservazio-ne/sosta salme
j) deposito temporaneo : luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;	Si ritiene possano interpretarsi con la terminologia "deposito temporaneo" particolari tipi di manufatti dove collocare conteni-tori di spoglie mortali per un limitato tempo superiore alla sosta nel deposito mortuario, ma non tale da dar luogo a sepoltura de-finitiva. È opportuno che sia il regolamento a chiarirne meglio la identifi-cazione.
k) feretro : insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;	
l) resto mortale : cadavere, in qualunque stato di trasforma-zione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumula-zione;	È questa una delle incongruenze determinate dal testo della nuo-va legge lombarda. Difatti la definizione è talmente ampia da ri-comprendervi qualunque stato di trasformazione (anche le sem-plici ossa) dopo dieci anni di sepoltura. Ciò contrasta con altre parti della stessa legge (che specifica inve-ce la distinzione con le ossa e la fattispecie degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi). Si ritiene pertanto che possa trattarsi di una definizione atecnica che necessiti di chiara specificazione re-golamentare o, meglio, di modifica preventiva di legge perché si tratta di un evidente refuso. La definizione data di "resto mortale" in Lombardia si discosta da quella dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 254/2003, che ha ri-guardo ad aspetti anche "ambientali" (non a caso è stato adotta-to di concerto col Ministro dell'ambiente), sollevando la questio-ne di legittimità costituzionale (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.). Essendo l'accezione legislativa lombarda di resto mortale è più ampia di quella prevista in ambito statale per quanto riguarda la tumulazione, è consigliabile attendere l'emanazione del regola-mento regionale attuativo per valutare se vi sarà distinzione tra tumulazione stagna e aerata, visto che a livello statale il riferi-mento fino ad ora esistente (in presenza di tumulazione stagna) è di almeno 20 anni. Inoltre, in altra parte della L.R. 4/2019 ci si riferisce a tempi di tumulazione di 20 anni, determinando la ne-cessità quantomeno di un coordinamento.
m) sala del commiato : sala adibita all'esposizione del fere-tro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mor-tuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pub-bliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;	La lettera m) dell'art. 67-bis introduce la nozione di sala del commiato, che è un luogo a fini cerimoniali anche presente den-tro una casa funeraria, ma fuori da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori. Il requisito fondamen-tale è che l'esposizione del defunto vi avviene dentro un feretro. La sala del commiato dovrebbe possedere le stesse caratteristiche delle camere mortuarie (quindi quelle previste dal D.P.R. 14/1/1997), il che significa che l'esposizione può essere a feretro non sigillato.
o) spazi per il commiato : luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di com-miato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;	Gli "spazi per il commiato" sono una fattispecie di luogo per il commiato più flessibile rispetto alla sala del commiato: spazi all'aperto o al chiuso, all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti feretri sigillati e si svolgono riti di commiato. L'elemento distintivo è il solo obbligo del feretro sigillato. Tra questi quindi si possono ricordare i luoghi di culto, gli ambienti rituali dentro o nei pressi del crematorio, del cimitero, ecc..
p) tanatocosmesi : insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presenta-bilità;	In base alla definizione sono esclusi gli interventi di tanatoprassi e, ovviamente di imbalsamazione.
q) trasporto funebre : trasferimento della salma o del cadv-vere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osserva-	Il trasporto di cadavere e il trasporto di salma vengono definiti trasporto funebre. Viene pure specificato che la titolarità alla sua esecuzione è

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>zione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;</p>	<p>dell'impresa che esercita l'attività funebre. Sembra quindi di comprendere che tutti i trasporti che avvengono fino alla conclusione del funerale con l'arrivo a crematorio o cimitero siano propri dell'impresa funebre a ciò commissionata. È da chiarire, per via regolamentare, se possa svolgersi – come si ritiene, non essendo vietato specificatamente dalla legge – trasporto successivo al funerale, da soggetto diverso dall'esercente l'attività funebre, pur con mezzi idonei alla circostanza tra cimitero e cimitero, tra cimitero e crematorio, di feretro contenente cadavere.</p>
<p>r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;</p>	<p>A differenza del trasporto di cadavere, quello di resti mortali è aperto, cioè è svolto non solamente da una impresa funebre, ma da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso di autorizzazione comunale e con mezzi idonei. È da meglio comprendere, nel regolamento attuativo, se la locuzione "in possesso di autorizzazione comunale" si riferisce al singolo trasporto, o alla possibilità di esecuzione del trasporto in via continuativa.</p>
<p>s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.</p>	<p>In Lombardia si denomina "urna funeraria" quella che in tutto il mondo è chiamata "urna cineraria", salvo poi in altre parti della stessa legge usare il termine di urna cineraria. La soluzione formale potrebbe essere trovata nel regolamento, laddove si equiparino esplicitamente le due terminologie.</p>
<p>Art. 68 (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)</p>	
<p>1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:</p> <p>a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;</p> <p>b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;</p> <p>c) accertamenti e certificazioni correlate all'evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d'organi;</p> <p>d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;</p> <p>e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (<i>Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati</i>), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (<i>Disposizioni urgenti in materia sanitaria</i>), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all'ATS di riferimento;</p> <p>f) accertamenti e valutazioni in merito all'appropriatezza medico-legale delle prestazioni sanitarie;</p> <p>g) accertamenti a fini istruttori e di valutazione del danno arrecato a persona da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.</p>	
<p>2. Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria, quali in particolare:</p> <p>a) la vigilanza rivolta alle strutture cimiteriali e alle imprese funebri;</p> <p>b) la formulazione di pareri sull'impatto sanitario di insediamenti e infrastrutture, progetti di bonifica, piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del territorio;</p> <p>c) gli adempimenti igienico-sanitari connessi al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del D.P.R. 285/1990.</p>	<p>L'art. 68 chiarisce a chi competano le funzioni e le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, individuando quelle riservate alle ASST e quelle alle ATS. Si specifica che alle ATS compete la polizia mortuaria. Alle ASST competono le funzioni di accertamento necroscopico della morte, fuori dalle strutture sanitarie che dispongono di specifica figura (direttore sanitario).</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>Art. 69 (Adempimenti conseguenti al decesso)</p> <p>1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (<i>Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127</i>).</p> <p>2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto o il medico di continuità assistenziale certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.</p> <p>3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST.</p> <p>4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.</p>	<p>L'articolo 69 prevede che ordinariamente, salvo vi sia espianto organi, sia compito del medico curante, o di suo sostituto o del medico di continuità assistenziale la certificazione della causa del decesso.</p> <p>È fatta eccezione, essendo compito del direttore sanitario o di medico delegato, nei casi in cui il decesso avvenga presso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero 2) struttura sociosanitaria <p>L'accertamento di morte è invece compito del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASST.</p> <p>Se il decesso avviene nelle strutture di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra, funge da necroscopo il Direttore sanitario o medico delegato.</p> <p>Per completezza la previsione andrebbe raccordata con le disposizioni relative alla procedibilità all'espianto di organi.</p> <p>La previsione per cui la visita necroscopica è effettuata "su richiesta dell'ufficiale dello stato civile" non è corretta non essendo richiesta dalla norma statale (che riguardando lo stato civile è competenza statale esclusiva).</p> <p>Si cita l'art. 74 D.P.R. 396/2000 per la parte di interesse:</p> <p>L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario;</p> <p>Il fatto di inserire per la sola regione Lombardia la richiesta dell'Ufficiale di stato civile può comportare, ritardi od inefficienze.</p> <p>Inoltre, ripropone la questione dell'onerosità (a carico del bilancio dei comuni, in quanto "richiedenti") della prestazione che invece ha natura istituzionale ed obbligatoria per il Servizio sanitario.</p>
<p>Art. 70 (Osservazione delle salme e trattamenti sui cadaveri)</p> <p>1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo. [sanzione da € 500 a € 1.000]</p> <p>2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita. [sanzione da € 500 a € 1.000]</p> <p>3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.</p> <p>4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica. [sanzione da € 500 a € 1.000]</p> <p>5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regi-</p>	<p>La rubrica è limitativa, visto che la più parte delle norme richiamate si riferisce non a cadaveri, ma a salme.</p> <p>L'interpretazione sistematica della norma porta a dire che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ordinariamente il seppellimento non può che essere effettuato dopo 24 ore dall'ora di decesso (constatazione) b) Fa eccezione all'obbligo del minimo di 24 ore di cui sopra, il seppellimento nei seguenti casi che sostanzialmente danno garanzie che non vi sia un errore nella valutazione della morte: <ol style="list-style-type: none"> 1) decapitazione, maciullamento; 2) avanzato stato di decomposizione; 3) rilevazione elettrocardiografica della durata di almeno venti minuti primi; 4) ragioni speciali a giudizio del medico necroscopo. <p>Le garanzie per lo svolgimento della osservazione di una salma sono previste dal comma 2 e dal comma 4 dell'art. 70, prevedendosi l'obbligo di un contenitore impermeabile non sigillato per il trasporto e il mantenimento di condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.</p> <p>Nel Servizio mortuario di struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che operano in regime di ricovero, si ricevono, nei</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>me di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:</p> <p>a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;</p> <p>b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.</p>	<p>limiti delle proprie disponibilità, oltre le salme dei defunti in detta struttura anche le salme delle persone morte in luoghi pubblici o in abitazioni inadatte con certificazione ATS.</p> <p>In dette strutture si effettua l'osservazione, il riscontro diagnostico, autopsia o altro disposto dall'A.G.</p> <p>Si tratta in altri termini delle funzioni che prima erano obbligatoriamente previste in carico ai Comuni per effetto degli Artt. da 11 a 15 del D.P.R. 285/1990. Tali funzioni possono essere svolte sia dai Comuni, che dalle strutture sanitarie sopra specificate.</p> <p>È prevedibile che tranne i Comuni di rilevanti dimensioni, già dotati di strutture dedicate, tutti i Comuni della Lombardia fruivano celermente di tale possibilità offerta dalla legge, purché siano previsti oneri economici contenuti.</p> <p>Per effetto della distinzione terminologica tra salma e cadavere operata dall'art. 67 bis la legge interviene abilitando le strutture sanitarie a ricevere le salme (di deceduti in pubblica via ecc.) e non i cadaveri di persone per le quali il periodo di osservazione non sia necessario in quanto la condizione di morte sia evidente <i>ex se</i> ai sensi del comma 1.</p> <p>Non essendo vietato per legge, la estensione ai cadaveri potrebbe essere introdotta per via regolamentare.</p>
<p>6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.</p>	
<p>7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie. [sanzione da € 2.000 a € 5.000]</p>	<p>Infine, si segnala come sia vietato che le strutture sanitarie pubbliche o accreditate si convenzionino con case funerarie. I due circuiti devono restare distinti.</p>
<p>8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 285/1990. [sanzione da € 1.000 a € 2.000]</p>	<p>In Lombardia si cita la sola possibilità di imbalsamazione, oltre la tanatocosmesi. E la imbalsamazione è riservata al solo personale medico.</p>
<p>Art. 70 bis (Case funerarie)</p>	
<p>1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l'osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.</p> <p>2. L'impresa funebre dichiara tramite SCIA l'avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.</p> <p>3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:</p> <p>a) un adeguato locale per la preparazione delle salme;</p> <p>b) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;</p> <p>c) almeno una cella frigorifera.</p> <p>5. Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture sociosanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (<i>Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità": abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebri'</i>).</p>	<p>Il comma 1 dell'art. 70-bis prevede una riserva di legge regionale per la gestione della casa funeraria unicamente da parte di una impresa funebre.</p> <p>Non è una novità, essendo situazione già contemplata nel regolamento lombardo esistente. In linea di principio, essendo la tutela della concorrenza materia esclusiva dello Stato, la legge regionale (e pure il regolamento) non avrebbero potuto individuare questa riserva di legge.</p> <p>È invece una novità che l'impresa funebre dichiari l'avvio di attività di gestione di casa funeraria con SCIA. Ma ciò appare consequenziale al fatto che anche per l'avvio dell'attività funebre sia sufficiente una SCIA.</p> <p>Alcune delle parti previste in questo articolo sono ridondanti rispetto alle definizioni iniziali, ma quel che conta è che qui si precisano ulteriori obblighi come requisiti minimi strutturali della casa funeraria (cioè almeno un locale di preparazione delle salme, sistemi di sorveglianza continuativa per eventuali manifestazioni di vita, almeno una cella frigorifera).</p> <p>Vi è un limite, che si ritiene dovrà essere specificato per via regolamentare, di distanza minima della casa funeraria da strutture sanitarie, cimiteri, crematori, strutture sociosanitarie e socioassistenziali, hospice.</p> <p>Vale per la vicinanza a cimiteri anche il limite inverso, cioè quello delle zone di rispetto dei cimiteri che è ordinariamente di almeno 200 metri, riducibile fino a 50 metri, in determinate situazioni e con specifiche procedure.</p> <p>Vi è una deroga per case funerarie già esistenti alla data di entrata in vigore della L. 33/2009 (si veda il comma 3 dell'Art. 2).</p>
<p>6. Il comune territorialmente competente vigila sull'attività di cui al presente articolo avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienicosanitari.</p> <p>7. Presso le case funerarie possono essere custoditi, per brevi periodi, i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto,</p>	<p>La vigilanza sulla casa funeraria è attribuita al comune che si avvale dell'ATS per i gli aspetti igienico sanitari.</p> <p>Una novità è l'uso della casa funeraria come luogo di deposito di feretri sigillati in attesa di trasporto per sepoltura, cremazione, anche dopo la celebrazione di riti funebri. (cfr. per il trasporto di</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.	cadaveri alla casa funeraria il comma 3 dell'art. 72)
Art. 71 (Prelievo di cornea, presso l'abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)	
<p>1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che ha dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASST.</p> <p>2. Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.</p> <p>3. A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.</p> <p>4. Presso ciascun comune del territorio regionale è istituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all'articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.</p>	
Art. 72 (Trasporto funebre) [sanzioni da € 1.000 a € 2.000]	
<p>1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.</p> <p>Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>Entro il territorio regionale lombardo il trasporto di salma può essere svolto solo da imprese che esercitano l'attività funebre, ed entro 48 ore dal decesso. Vi è l'obbligo di utilizzo di mezzi idonei e di sufficiente personale.</p> <p>Necessita la certificazione del medico curante, o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il SSN, dal quale risulti che il trasporto possa eseguirsi senza pregiudizio per la salute pubblica. In base ad altra norma statale ovviamente deve essere escluso il sospetto di reato e per tali casi occorre il Nulla Osta dell'Autorità competente (giudiziaria) visto che si potrebbero alterare elementi di prova.</p> <p>È necessario un chiarimento interpretativo regolamentare riguardo all'uso atecnico che viene fatto del termine salma, altrimenti – qualora sia stata accertata la morte – il soggetto pubblico certificante è tenuto, ex art 67 bis, a qualificare il defunto come cadavere.</p> <p>Vengono previsti obblighi di comunicazione del trasporto di salma nei modi stabiliti al comma 4 dell'art. 72. Situazione che prevede una comunicazione dell'impresa funebre al comune di decesso. E poi sarà il comune di decesso a comunicarlo (prima della partenza) al comune di destinazione e all'ASST competente per la visita necroscopica.</p> <p><i>Nb: non volendo assoggettare il trasporto di salma all'autorizzazione comunale, si adotta una formulazione contraddittoria con la definizione di cui all'art. 67-bis.</i></p> <p><i>Per cui il defunto è ancora salma dopo 48 ore dal decesso, o addirittura dopo il prelievo di organi o il riscontro diagnostico (modifica legislativa?).</i></p> <p><i>Vi è inoltre confusione tra i termini salma e cadavere e l'intera seconda parte del comma è contraddittoria.</i></p> <p><i>Non si comprende se valga sia nel caso di trasporto di cadavere o solo in caso di prelievo di organi.</i></p> <p><i>Si introduce un termine di esecuzione del trasporto funebre di 24 ore (utilizzando il termine trasferimento, che è improprio), collegandolo alla esecuzione di riscontro diagnostico, prelievo di organi o rilascio di autorizzazione a inumazione, tumulazione, cremazione. Sembra cioè una sorta di obbligazione a svolgere in termini ristretti le operazioni di verifica e autorizzatorie, per poter consentire all'imprenditoria funebre di svolgere al meglio il servizio funebre.</i></p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.</p>	<p><i>bre e al cittadino di fruirne in tempi ravvicinati.</i></p>
<p>3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.</p>	<p>L'osservanza del disposto di cui al comma 3 per quanto concerne i resti mortali e le ceneri determina criticità. Difatti esso assegna, senza deroghe, la competenza al comune di decesso, quando questi potrebbero essere stati sepolti in altro comune (anche di altra regione). Ci si augura un chiarimento quanto meno regolamentare. Manca il riferimento al trasporto di ossa, cosa che è agevolmente risolvibile per via regolamentare.</p>
<p>4. Il trasporto della salma comunicato dall'impresa funebre al comune in cui avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica.</p>	<p>L'impresa funebre dovrebbe quindi accertarsi che il comune abbia adempiuto a quanto disposto prima di eseguire il trasporto, altrimenti incorrerebbe nella sanzione ex art. 77 della legge. Questo comma mette in crisi l'intero servizio. Difatti l'obbligo all'impresa funebre è quello di comunicazione del trasporto al comune di decesso. Compete a quest'ultimo PRIMA DELLA PARTENZA darne comunicazione al comune di destinazione e all'ASST competente alla visita necroscopica. Situazione che, salvo la messa in funzione di sistemi automatizzati, è ordinariamente impossibile, poiché gli uffici comunali non possono restare aperti per 365 giorni l'anno e per 24 ore. Lo stesso dicasi per lo svolgimento da parte dell'ASST dell'azione di vigilanza. Cosicché o viene cambiata la legge o il trasporto di salma potrà avvenire solo in orari di apertura degli uffici comunali e con specifica risposta all'impresa funebre che è consentita la partenza. Questa previsione di fatto vanifica l'intero impianto legislativo collegato all'equiparazione della certificazione medica alla autorizzazione al trasporto, in caso di salma. In alternativa la regione dovrà individuare le somme necessarie per garantire reperibilità e apertura di uffici in orari di ordinaria chiusura o il servizio automatizzato di trasferimento di dette informazioni ai soggetti interessati.</p>
<p>5. Il trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui avvenuto il decesso o si è verificato l'evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione ne dà comunicazione all'ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all'ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune di competenza.</p>	<p>Il Comma 5 dell'art. 72 è di ben difficile applicazione, visto che non può certo essere la regione Lombardia a dettare procedure diverse da quelle stabilite a livello statale per strutture comunali e sanitarie site in altre regioni o, addirittura all'estero. È potestà regionale, invece, legiferare per trasporti che si svolgono interamente all'interno del suo territorio. E questo determina un cambiamento rispetto a quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003 circa la competenza autorizzatoria del trasporto funebre di prodotti abortivi (nel resto d'Italia assegnato all'ASL territorialmente competente, in Lombardia ora al comune in cui si è verificato l'evento). Altro cambio di attribuzione di competenza (prima all'ASL) è quella relativa al trasporto di parti anatomiche. Anche in questo caso si pone il problema interpretativo per via regolamentare, visto che non è specificato che le parti anatomiche siano "riconoscibili" e non può che essere così, visto che le parti anatomiche non riconoscibili sono classificate rifiuti, materia di competenza esclusiva statale. Permane infine la verifica dell'idoneità del feretro e del suo confezionamento – in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere – da parte dell'addetto al trasporto, che ne risponde in quanto incaricato di servizio pubblico. La vigilanza sul trasporto di cadavere è assegnata al comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari. Anche in questo caso la formulazione del comma 8 dell'art. 72 determina che in relazione all'azione di vigilanza svolta (alla par-</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
	<p>tenza, durante il tragitto, all'arrivo) il comune competente sia quello dove si esplica l'attività di vigilanza (e quindi, rispettivamente di partenza, di tragitto, di arrivo).</p> <p>Di particolare rilevanza è anche la identificazione del soggetto autorizzante l'affidamento, che si ritiene, in base a giurisprudenza intervenuta negli ultimi anni, debba essere il Comune nel cui territorio avviene l'affido. Ovviamente la norma vale per il territorio della Lombardia.</p>
<p>6. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il fero, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato.</p>	<p>L'incaricato al trasporto di cadavere è esplicitamente indicato come incaricato di pubblico servizio. Anche se non è detto in legge, la natura del trasporto di salma è ancor più delicata del trasporto di cadavere. Ne consegue che anche in tal caso ricorrono le condizioni per dichiarare che l'addetto sia incaricato di pubblico servizio.</p> <p>È precisazione che dovrà essere inserita a livello interpretativo per via regolamentare.</p>
<p>7. Per i trasporti all'estero la verifica effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienicosanitarie.</p> <p>8. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari.</p>	<p>La vigilanza sul trasporto di salma è assegnata al comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.</p> <p>La formulazione del comma 8 dell'art. 72 determina che in relazione all'azione di vigilanza svolta (alla partenza, durante il tragitto, all'arrivo) il comune competente sia quello dove si esplica l'attività di vigilanza (e quindi, rispettivamente di partenza, di tragitto, di arrivo).</p>
<p>Art. 73 (Cremazione e dispersione delle ceneri)</p>	<p>L'art. 73 contiene una generica formulazione, che si potrà riempire di contenuti attraverso lo strumento regolamentare attuativo, come già fatto in passato.</p>
<p>1. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (<i>Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri</i>).</p>	<p>Il comma 1 limita il campo d'azione della L. 130/2001. Manca in particolare il richiamo all'affido familiare e a tutte le collocazioni cimiteriali che non paiono essere soggette ad autorizzazione per legge lombarda, ma lo sono per l'applicazione residuale delle norme contenute nel D.P.R. 285/1990, ancora vigenti. La legge è silente e quindi dovrà occuparsene il regolamento, sulla lettera seguente della L. 130/2001, che è già applicata in altre regioni e che è oggetto di specifici indirizzi statali:</p> <p><i>"h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia"</i></p>
<p>2. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.</p>	<p>Il comma 2 introduce il criterio, non previsto a livello statale, che la volontà in vita del defunto di dispersione delle proprie ceneri possa essere sia scritta che orale.</p> <p>La questione dovrà essere affrontata in sede regolamentare, poiché i modi per appurare una volontà scritta sono noti, mentre quelli per appurare una volontà orale devono essere precisati: ad es. ci si riferisce alla dichiarazione dei familiari aventi titolo (se tutti o la maggioranza), ai mezzi di espressione della volontà orale (ad es. registrazione sonora), il ricorso al giudice in caso di divergenza tra familiari, alla possibilità che la prova orale sia esibita da soggetti diversi dai familiari, ecc.</p> <p>La competenza alla autorizzazione alla dispersione è chiaramente individuata nell'ufficiale di stato civile del luogo di decesso, salvo che le ceneri siano già tumulate (in quel caso la competenza è dell'ufficiale di stato civile del luogo di estumulazione).</p> <p>Si tratta di scelta che ingenererà molti contenziosi tra Comuni poiché lo stato civile di un comune della Lombardia potrà solo stabilire che vi è una volontà di dispersione, ma non si vede come possa autorizzare una dispersione in un territorio diverso dal suo comune.</p> <p>È questione che è stata già oggetto di giurisprudenza (anche se di TAR) che ha affermato come sia competente lo stato civile del luogo di dispersione.</p> <p>E, inoltre, una regione non ha competenze in materia di stato civile (materia esclusiva dello stato).</p> <p>E, poiché lo Stato non ha specificato nella legge 130/2001, nel caso della dispersione (contrariamente all'autorizzazione alla</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.</p>	<p>cremazione) quale ufficiale di stato civile sia competente e, per i principi, in materia si ritiene che questa norma sia impraticabile e oggetto di possibili ricorsi.</p> <p>L'art. 73 prevede al comma 3, che nel caso le ceneri non siano disperse, queste debbano conservate in urna cineraria sigillata, con la identificazione del defunto ivi contenuto, e possano divenire oggetto di conservazione unicamente a mezzo di tumulazione o affidamento familiare.</p> <p>Dopo aver definito con questa legge l'urna cineraria come urna funeraria, nell'articolo specifico si torna a chiamarla urna cineraria. Le ceneri da disperdere, si ritiene, debbano essere trasportate in urna sigillata, da dissigliare nel luogo di dispersione.</p> <p>È quindi espressamente vietata la inumazione di urna cineraria nella nuda terra, come pure l'affidamento di urna cineraria a soggetti diversi dai familiari (intendendosi per famiglia, ora la estensione operata dalla recente legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto -Legge 20 maggio 2016 n.76 e decreti attuativi).</p> <p>Non viene esplicitato il soggetto autorizzante, che però non può che essere il Comune in quanto l'ufficiale di stato civile (cfr. comma 1) è competente al rilascio della autorizzazione alla dispersione delle ceneri.</p> <p>In questi casi l'unica autorizzazione possibile è quella comunale al trasporto, prevista al comma 3 dell'articolo 72.</p> <p>È quindi necessario che la dichiarazione venga formata dagli aventi diritto in sede di istanza per rilascio degli atti autorizzatori e ad essi allegata dall'ufficio comunale in copie sufficienti per gli adempimenti del crematorio.</p> <p>(in altre parole, non può essere formata/prodotta all'atto della consegna).</p>
<p>4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.</p> <p>5. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione relativa all'accesso alla cremazione, nonché all'attività dei crematori presenti sul territorio regionale con particolare riferimento alla loro adeguatezza rispetto al bacino di riferimento. La relazione è trasmessa alle commissioni consiliari competenti in materia di sanità e ambiente.</p>	<p>Il comma 4 prevede il caso in cui in un cimitero vi sia comprovata insufficienza di sepolture.</p> <p>Affida inoltre il compito all'ufficiale di stato civile territorialmente competente di autorizzare la cremazione di cadaveri con sepoltura di più di 10 anni o tumulazione con più di 20 anni.</p> <p>La norma inserisce obblighi procedurali particolarmente severi (cioè gli stessi previsti per la cremazione di un cadavere al momento del decesso).</p> <p>È questione di sostanza e al tempo stesso interpretativa.</p> <p>Se nelle definizioni è stato precisato che sono resti mortali le trasformazioni di qualunque tipo decorsi 10 anni dalla inumazione e 10 anni dalla tumulazione, perché ora si utilizza il termine cadavere, che è esattamente ciò che è sepolto fino ai 10 anni?</p> <p>Si tratta di un errore della norma che può produrre conseguenze rilevanti in materia di utilizzo delle strutture cimiteriali esistenti e quindi necessita non solo un chiarimento regolamentare, ma riteniamo una modifica di legge per consentirne una applicazione puntuale.</p> <p>Inoltre, la norma estende la competenza dell'ufficiale di stato civile (cosa che non può essere effettuata con norma regionale).</p> <p>Gli indirizzi contenuti nella L. 130/2001, all'art. 3 comma 1 sono: <i>"g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;"</i></p> <p>Invece ora la legge lombarda, all'articolo 73, comma 4, prevede la limitazione ai soli casi di comprovata insufficienza di sepoltura con l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione (che quindi estende ai casi di cui ai punti 1), 2), 4) della lettera b) dell'art. 3 della L. 130/2001).</p> <p>Si tratta di condizioni limitative rispetto all'art. 3, comma 1, lett. g) L. 130/2001 oltre che delle previsioni di cui al punto 5) della circolare ministero Sanità 31 luglio 1998, n. 10 riguardo alle modalità di effettuazione di attività cimiteriali (quali ad esempio i conferimen-</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
	<p>ti di ossa in ossario comune e parimenti di ceneri nel cinerario) nei casi in cui i parenti non abbiano manifestato interesse.</p> <p>Si passa quindi dall'evidenza di un mero fatto ad una nozione ben diversa di irreperibilità <u>accertata</u> che presupporrebbe così una onerosa attività amministrativa di ricerca degli aventi titolo da parte del comune, <u>prima</u> della pubblicazione del bando. In che ambito: comunale, regionale, nazionale?</p> <p>Così <u>aggravando</u> le criticità connesse all'insufficienza di sepolture. Inoltre, la L.R. 25/2019 non tiene conto che con l'art. 3 del D.P.R. 254/2003, successivo agli indirizzi contenuti nella L. 130/2001, venne definito cosa intendere per resto mortale e la competenza autorizzatoria pure per la cremazione, non in capo allo stato civile, bensì al Comune ed, in ultimo, l'esenzione della produzione della documentazione sanitaria di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90 (invece affermata per la generalità di tutte le cremazioni dal punto a), comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001).</p> <p>Una ulteriore interpretazione della norma potrebbe portare alla conclusione che la legge abbia regolato, con il comma 4, solo la situazione in cui vi sia comprovata insufficienza di sepolture, lasciando al regolamento regionale dettagliare la procedura nel caso di sufficienza di sepolture (che con la crescita della cremazione è ormai divenuta la norma in molti comuni lombardi).</p> <p>Si auspica pertanto che si provveda celermente a por mano alle rettifiche necessarie.</p>
Art. 74 (Attività funebre)	
<p>1. Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:</p> <p>a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;</p> <p>b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;</p> <p>c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;</p> <p>d) trasporto funebre;</p> <p>e) trattamenti di tanatocosmesi;</p> <p>f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;</p> <p>g) eventuale gestione di case funerarie.</p>	<p>Il comma 1 dell'art. 74 definisce l'attività funebre come "attività imprenditoriale".</p> <p>In secondo luogo, chi esercita l'attività funebre deve assicurare in forma congiunta le prestazioni di cui alle lettere da a) a f) di detto comma, obbligatoriamente, ed in via eventuale la gestione di casa funeraria.</p> <p>Le volontà regionali di definire l'attività funebre sono gravate da una ipotesi di lesione delle previsioni costituzionali circa la competenza esclusiva dello stato in materia di concorrenza.</p> <p>Si veda, inoltre, il richiamo alle attività di agenzia d'affari disciplinate dal TULPS.</p>
<p>2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria. [sanzione da € 3.000 a € 9.000 disposto il divieto di prosecuzione dell'attività]</p>	<p>Per l'avvio dell'attività è necessaria e sufficiente la presentazione di una SCIA presso il comune sede legale della impresa.</p> <p>Quando si intende aprire una sede operativa distinta dalla sede legale o anche una sede secondaria, la SCIA va presentata inoltre nel comune in cui insiste detta distinta sede.</p>
<p>3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L'esercizio dell'attività funebre subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti: [sanzione da € 3.000 a € 9.000, disposto il divieto di prosecuzione dell'attività]</p> <p>a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;</p> <p>b) un carro funebre;</p> <p>c) un'autorimessa;</p> <p>d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;</p> <p>e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della nego-</p>	<p>Vi è una serie di requisiti necessari per poter avviare una attività funebre. Requisiti minimali che devono essere posseduti al momento della presentazione della SCIA e mantenuti nel tempo in cui si effettua l'attività.</p> <p>Si pone il problema della verifica periodica di tale permanenza nel tempo di detti requisiti.</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>ziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro; f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.</p>	
<p>4. I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 74 bis, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76, al comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale. [sanzione da € 3.000 a € 9.000, disposto il divieto di prosecuzione dell'attività]</p>	<p>Le esenzioni previste al comma 4 di fatto consentono che una impresa, la quale ha così titolo a definirsi funebre, che disponga di una sede, di direttore tecnico e di un addetto alla trattazione affari, con contratto con un centro servizi, possa operare in Lombardia.</p> <p>Data la misura della sanzione prevista il regolamento regionale dovrà chiarire le modalità di presa visione del contratto col centro servizi da parte dell'utente finale (cioè del cliente dell'impresa funebre).</p>
<p>5. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce gli obblighi formativi per gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione di un codice deontologico per le imprese che esercitano l'attività funebre.</p>	<p>Si rimanda al regolamento la identificazione degli obblighi formativi per il personale impiegato in impresa funebre.</p> <p>Si auspica che con la promozione di un codice deontologico per le imprese funebri, si preveda l'adozione delle EN15017 aggiornate, che contengono sia norme di buona esecuzione, sia norme etiche e deontologiche.</p>
<p>6. L'attività funebre è incompatibile con: a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; b) il servizio obitoriale; c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private; d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.</p> <p>7. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.</p> <p>8. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile.</p>	<p>Sussistono poi una serie di divieti per l'impresa funebre, contenuti al comma 6 dell'art. 74:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incompatibilità con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, che dovrà essere chiarita in sede regolamentare - incompatibilità col servizio obitoriale e la gestione di camere mortuarie di strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private; - servizio di ambulanza e trasporto malati <p>Gli stessi divieti vengono ripetuti con diversa formulazione nei commi 7 e 8 dello stesso articolo, pur inserendo formulazioni di dettaglio.</p>
<p>Art. 74 bis (Centri servizi) [sanzioni da € 3.000 a € 9.000]</p>	
<p>1. Il centro servizi è una impresa che svolge attività funebre ai sensi dell'articolo 74. 2. Il centro servizi che intende garantire in via continuativa a terzi il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c) ed f) deve possedere in via continuativa e diretta i seguenti requisiti minimi dichiarati in SCIA e registrati presso la camera di commercio: a) due carri funebri; b) un'autorimessa; c) otto unità lavorative annue, con mansioni di operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità, definito dal regolamento di cui all'articolo 76, crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri e di servizi in appalto per conto delle medesime imprese.</p>	<p>Il centro servizi viene definito come una impresa funebre che oltre a svolgere la specifica attività funebre, fornisce in via continuativa a terzi il possesso di requisiti tecnico-organizzativi consentiti.</p> <p>Per il centro servizi i requisiti minimi validi per una singola impresa funebre sono maggiorati e dichiarati con SCIA al Comune territorialmente competente e registrati in camera di commercio. In sostanza è una impresa funebre di rilevanti dimensioni che dietro compenso svolge attività verso altre imprese funebri: a) garantendo l'acquisizione da terzi di requisiti minimi previsti; b) fornendo servizi ed eventualmente beni, richiesti.</p> <p>Oltre la sede, l'autorimessa, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione affari, sono raddoppiati i requisiti minimi di mezzi e personale</p> <p>Per i centri servizi è previsto il "regolare rapporto di lavoro", mentre per le IOF (art. 74, comma 3, lett. f)) si ha obbligo di "re-</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>3. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce le ulteriori dotazioni di risorse umane e strutturali che i centri servizi devono possedere, in base ad un criterio di proporzionalità con i contratti sottoscritti e in relazione al numero di servizi funebri svolti nell'anno precedente, al fine di poter garantire il regolare svolgimento dei servizi richiesti.</p>	<p><i>golare rapporto di lavoro continuativo e permanente</i>". Occorre chiarire per via regolamentare se si tratti di una svista o se le IOF 'centri servizi' possono ricorrere ai rapporti "a chiamata" a differenza delle IOF che non lo siano. Poiché il Centro servizi è "impresa funebre", e data la ratio della legge, si ritiene che il regolamento non possa che confermare che sia il centro di servizi che l'impresa funebre debbano avere eguali tipologie di rapporto di lavoro consentito. Diversamente non si vede come possa un centro servizi fornire requisiti diversi da quelli richiesti per una impresa funebre. Se cresce il numero di imprese funebri servite dal centro di servizi cresce proporzionalmente la quantità di requisiti minimali del centro di servizi, per quanto concerne il personale e le dotazioni strutturali. Il rapporto proporzionale è in relazione ai contratti di appalto stipulati con le imprese. Ciò rende necessario monitorare contratti, dotazioni, numero di servizi svolti da ciascuna impresa funebre.</p>
<p>Art. 74 ter (Obblighi di comunicazione)</p>	
<p>1. Il regolamento di cui all'articolo 76 stabilisce i criteri e le modalità relativi agli obblighi di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra imprese e centri servizi. 2. Il regolamento definisce i livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri servizi in relazione al numero di contratti sottoscritti con imprese funebri, prevedendo che le imprese attivino la comunicazione in modalità telematica relativa ai servizi funebri svolti nell'arco dell'anno e all'aggiornamento dei requisiti minimi.</p>	<p>L'art. 74-ter rimanda al regolamento regionale per criteri e modalità di comunicazione dei servizi funebri e dei contratti sottoscritti tra centro servizi e imprese funebri che si avvalgono dello stesso centro. Si assegna sempre al regolamento regionale attuativo della legge 4/2019 la definizione dei livelli di proporzionalità dei requisiti minimi dei centri di servizi. Sempre il regolamento regionale prevede inoltre che le imprese funebri debbano comunicare per modalità telematica sia i servizi funebri svolti nell'anno sia l'aggiornamento dei requisiti minimi. Quindi si potrà disporre di una banca dati aggiornata sull'utilizzo dei centri servizi.</p>
<p>Art. 75 (Cimiteri e spazi per i funerali)</p>	
<p>1. Il comune dà sepoltura: a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti; b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso; c) ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;</p>	<p>Il comma 1, alla lettera c) rettifica una precedente posizione espressa per via regolamentare dalla regione Lombardia. In sostanza l'obbligo di sepoltura da parte di un comune in cimitero di prodotti del concepimento vale esclusivamente su esplicita richiesta della donna o di chi è titolato alla decisione. Inoltre, si introduce il criterio che l'obbligo di accettazione è per il cimitero territorialmente competente in funzione della struttura sanitaria dove si è avuto l'evento. Di fatto sarà il regolamento regionale chiamato a confermare che l'obbligo di sepoltura del nato morto permanga (come stabilito in ogni regione d'Italia dal D.P.R. 285/1990, all'art. 7), e che non sia una opzione lasciata alla donna. In altri termini il nato morto è un cadavere a tutti gli effetti e come tale viene registrato e quindi sepolto.</p>
<p>d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale; e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d). 2. Il comune ha la facoltà di prevedere la sepoltura dei cadaveri di persone nate nel comune ma non residenti.</p>	<p>Con questa lettera del comma 1 dell'articolo in commento si introduce l'obbligo di sepoltura da parte del Comune di parti anatomiche riconoscibili nel territorio del comune dove avviene l'intervento. Poiché si tratta di spazi non indifferenti, è opportuno che ogni Comune valuti la dimensione tariffaria applicabile, per favorire l'avvio a cremazione di dette parti anatomiche, salvo che non ci sia esplicita richiesta dell'avente titolo.</p>
<p>3. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione. 4. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).</p>	<p>Altro rilevante cambiamento operato dalla L.R. 4/2019 è la durata di validità dei piani cimiteriali, che viene ora ridotta da 20 a 10 anni. Una innovazione positiva che consente di tener in debito conto l'attuale velocità con cui muta il cimitero e le necessità cimiteriali con lo sviluppo della cremazione. Circa gli obblighi di separazione societaria tra gestore di cimitero e impresa che svolge attività funebre non muta nulla rispetto alla norma già vigente in Lombardia.</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>5. I titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e, compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate le concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento delle attività inerenti all'installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.</p>	<p>Un particolare approfondimento è invece necessario per il contenuto del comma 5 dell'art. 75, visto che riguarda la facoltà del singolo concessionario di sepoltura in cimitero di affidare a soggetti da loro scelti, lo svolgimento di attività inerenti all'installazione e manutenzione di monumenti o lapidi relativi al manufatto o terreno oggetto di concessione.</p> <p>La norma contiene una riserva di compatibilità con quanto stabilito da convenzioni di partenariato pubblico privato che riguardano il cimitero, cosa che desta perplessità sia per la posizione già espressa in materia da parte dell'AGCM (vds. AGCM, segnalazione AS772 – Comune di Latina – Servizi cimiteriali ed attività accessorie, in Boll. n. 42/2010, nonché a giurisprudenza di Cassazione) sia perché non può solo riguardare il caso di partenariato pubblico-privato, se applicabile, ma l'intera gamma di forme di gestione.</p> <p>Quanto poi all'applicazione concreta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – laddove la lapide sia di proprietà del gestore del cimitero e concessa in uso al concessionario di sepoltura, la manutenzione della lapide è obbligo e cura di quest'ultimo concessionario di sepoltura che vi provvede in regime di concorrenza. A ulteriore chiarimento si specifica inoltre che se il concessionario, durante l'uso, rompe la lapide, dovrà a sue spese sostituirla prima della restituzione del manufatto a fine concessione. Questo poiché il concessionario è tenuto a restituire al termine della concessione di sepoltura la stessa in ordinarie condizioni di manutenzione. Lo stesso dicasi in caso di monumento sepolcrale; – se il loculo o la tomba, o lo stesso terreno sono concessi senza lapide o monumento, vi provvede il concessionario privato, a propria cura e spese, così come la relativa manutenzione. Anche in questo caso il gestore può intervenire, unicamente in ambito concorrenziale (e quindi non in regime di privativa) e, si aggiunge, con separazione societaria (da valutare, in relazione all'evolversi della giurisprudenza in materia, se sia sufficiente la separazione contabile, detta anche unbudling).
<p>6. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per gli utenti; b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 3; c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti. 	<p>Non si segnalano variazioni rispetto alla situazione normativa preesistente.</p>
<p>7. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari. La concessione in uso di aree interne al cimitero deve sempre garantire la ricezione di cadaveri indipendentemente dal sesso, dall'etnia e dalla professione religiosa;</p>	<p>La seconda parte del comma 7 è stata rivendicata in sede politica come norma che impedisce concessione in uso di aree a privati, associazioni, enti morali che non garantiscano la ricezione libera di cadaveri, in sostanza eliminando nuove concessioni per specifiche etnie (ad es. ROM, Sinti, cinesi, inglesi, americani, ecc.), per sesso (ad es. di sole suore, di soli frati), per professione religiosa (musulmana, cattolica, ortodossi, ecc.).</p> <p>A parte i profili di legittimità costituzionale, che saranno oggetto di valutazione da parte di chi abbia intenzione di ricorrere per tali motivi, si pone già la distinzione tra tipologia di sepoltura.</p> <p>Il divieto infatti non agisce per sepoltura di ceneri, ma solo di cadaveri.</p> <p>Ed è limitato al solo utilizzo a sistema di inumazione, restando libera la possibilità di utilizzo di concessioni di sepolcri a sistemi di tumulazione.</p> <p>Per come è scritta la norma, se lo statuto di una associazione non richiama espressamente che gli aderenti per essere associati debbano professare una determinata religione o di essere di un determinato sesso o ancora appartenere ad una certa etnia, la concessione di area può essere fatta dal comune senza alcun problema.</p> <p>Ogni defunto, per il solo fatto di appartenere a quella associazione, avrà il diritto di essere sepolto in detta area nei limiti di ca-</p>

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
<p>8. Il comune può altresì autorizzare:</p> <p>a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA;</p> <p>b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;</p> <p>c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.</p>	<p>pienza.</p> <p>Il comma 8 prevede la possibilità del Comune di emanare talune autorizzazioni per la sepoltura di spoglie animali, ivi specificate alle lettere a) e c), secondo indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA.</p> <p>Si ritiene che la materia possa anche essere oggetto di norme di dettaglio in sede di emanazione del regolamento regionale attuativo, di cui all'art. 76.</p> <p>Per la costruzione e uso di aree e spazi per sepoltura di animali d'affezione, l'indicazione legislativa non specifica se dentro i cimiteri, fuori di essi o in entrambi i casi, come si ritiene.</p> <p>Così si ritiene possa essere possibile realizzare spazi per sepoltura di animali d'affezione all'interno di un cimitero tradizionale esistente, o realizzare un cimitero distinto e specifico per animali.</p>
<p>9. I comuni definiscono:</p> <p>a) l'assetto interno di ciascun cimitero;</p> <p>b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;</p> <p>c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private, nonché le modalità di tumulazione degli animali di affezione;</p> <p>d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 6 e al comma 8, lettera b).</p>	<p>Il comma 9 introduce in capo al Comune il compito di definire la modalità di tumulazione di animali d'affezione in spazi dati in concessione.</p> <p>In proposito si rinvia al comma 13 che specifica i principi cui attenersi e cioè in teca separata (dal luogo di contenimento di fero, urna cineraria, cassetta di ossa o contenitore di reti mortali).</p> <p>Le spoglie animali, per il caso di cui ai commi 9 e 13, possono solo essere cremate e interne ad un contenitore (si ritiene sigillato).</p> <p>Ciò che determina la possibilità di tumulazione è la volontà del defunto proprietario dell'animale o degli eredi (si ritiene tutti, salvo diversa previsione regolamentare) del defunto.</p> <p>Il luogo di possibile tumulazione è un loculo di cui disponesse in vita la persona defunta e vi sia già tumulato o in tomba di famiglia del defunto (indipendentemente dal fatto che sia già morto o meno).</p> <p>Salvo che non lo preveda il regolamento regionale (o comunale) non è quindi consentita la concessione di loculi (per così dire a destinazione plurima umana-animale) in sola presenza di ceneri animali, riteniamo lasciando alla valutazione comunale sulla base della disponibilità abbondante o meno di loculi tali tipi di concessione. Mentre è possibile in tomba di famiglia.</p> <p>Sono però possibili, in base al comma 9, costruzioni anche interne al cimitero dedicate a sepoltura a sistema di tumulazione di animali d'affezione. Ad es. gruppo di cellari a ciò destinati, gruppi di loculi di dimensioni e caratteristiche non più compatibili con le norme per garantire la sepoltura umana, ecc.</p>
<p>10. Nei casi di cui al comma 9, lettere a) e d), è richiesto il parere dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.</p>	
<p>11. Il comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ATS.</p>	<p>L'ultimo periodo pare incongruo attribuendo espansivamente all'ATS un potere autorizzatorio con conseguente lesione dell'autonomia dei comuni, a meno che non si specifichi che l'ATS si esprime unicamente per gli aspetti igienico sanitari, trattandosi il cimitero bene del demanio comunale, unico soggetto a poter decidere in merito.</p>
<p>12. I comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.</p>	
<p>13. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 76 e nel regolamento comunale.</p>	<p>Per via regolamentare è necessario definire cosa si intende per teca, trattandosi di contenitore di urna cineraria animale.</p> <p>In regolamento attuativo è da meglio specificare la titolarità circa la sepoltura di animale d'affezione in capo ad eredi.</p>
<p>Art. 76 (Regolamento di attuazione)</p>	
<p>1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:</p>	
<p>a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre e per l'esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;</p>	
<p>b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;</p>	
<p>c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devo-</p>	

ARTICOLATO DI LEGGE	COMMENTO SEFIT UTILITALIA
no fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;	
d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;	
e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;	
f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;	
g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);	L'ampiezza minima delle zone di rispetto cimiteriale non può che essere quella individuata nell'articolo 338 del T.U. Leggi sanitarie.
h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l'affidamento delle ceneri;	
i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;	
j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;	
k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;	
l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre;	
m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.	
2. I contenuti del regolamento di attuazione sono definiti sentiti l'ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.	Sul testo del regolamento attuativo della legge è prevista la espressione di un parere, non vincolante, dell'ANCI (regionale) e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sussiste quindi la questione di cosa si intenda per associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
Art. 77 (Sanzioni)	
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente titolo e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:	
a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, commi 1, 2 e 4;	
b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7;	
c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;	
d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72;	
e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;	
f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74 bis.	
2. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.	
3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (<i>Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria</i>).	
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (<i>Modifiche al sistema penale</i>)."	

Art. 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È però sostanzialmente impossibile attuare il dettato di cui al comma 2 dell'art. 2, laddove impone l'adeguamento all'intero titolo VI bis entro sei mesi dall'approvazione della legge, visto che parti sostanziali per la sua applicazione necessitano del regolamento attuativo. Si ritiene pertanto che debba essere prevista una modifica della legge, probabilmente in sede di approvazione del regolamento, che specifichi che i sei mesi per l'adeguamento decorrano dalla entrata in vigore del regolamento attuativo.

2. Le imprese che già esercitano l'attività funebre si adeguano alle disposizioni del Titolo VI bis, come introdotto dalla presente legge, entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

3. Per le case funerarie, già previste nei piani di governo del territorio comunali e per le quali sia depositata apposita istanza di attuazione secondo la normativa vigente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, restano salve le disposizioni precedenti.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli interventi previsti in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre di cui al Titolo VI bis della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge, trovano copertura finanziaria nelle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale, allocate alla missione 13 «Tutela della salute» – programma 01 «Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2019-2021.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 2019

Attilio Fontana

L'entrata in vigore della legge è dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR, quindi essendo la pubblicazione dell'873/2019, la legge entra in vigore il 9/3/2019.

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/445 del 19 febbraio 2019)